

VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE

organizzazione di volontariato

Loc Capoluogo n° 27 Cap 11010 Comune Valpelline Prov. Ao

Statuto dell'associazione "Volontari del soccorso della Valpelline- organizzazione di volontariato"

TITOLO I° - Costituzione, denominazione, sede e finalità.

ART. 1 - Denominazione e sede legale

È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: "Volontari del Soccorso della Valpelline - organizzazione di volontariato ONLUS" che assume la forma giuridica di associazione.

L'organizzazione ha la sede legale in Loc Capoluogo n° 27 nel Comune di Valpelline

Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con semplice deliberazione dell'Assemblea dei soci.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

L'organizzazione è aconfessionale ed apartitica e persegue le proprie finalità senza scopo di lucro diretto e indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione, con delibera dell'Assemblea, può aderire ad organismi che perseguono finalità analoghe a quelle previste dal presente Statuto.

ART. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato "Volontari del Soccorso della Valpelline" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive variazioni ed integrazioni, della legge regionale 22 luglio 2005 n. 16 di attuazione e successive variazioni ed integrazioni e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate con Assemblea straordinaria.

ART. 3 - Finalità e ambito di attuazione

Lo scopo dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale con l'azione diretta, spontanea, personale e gratuita dei propri soci, contribuendo ai principi della mutualità favorendo lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

L'organizzazione opera nell'ambito:

- a) sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, nonché nelle fasce di bisogno sociale rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dipendenze patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica;
- b) promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità;
- c) prevenzione delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali, con particolare riferimento alla protezione civile e alle attività connesse di soccorso, accoglienza, ascolto e accompagnamento;
- d) attività di protezione civile all'interno della regione, sul territorio italiano o all'estero;
- e) tutela e protezione dell'ambiente e degli animali;

- f) promozione di iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- g) promozione del turismo sociale;
- h) cooperazione allo sviluppo.

Per il raggiungimento degli scopi, l'organizzazione intende svolgere le seguenti attività: interventi di trasporto e soccorso sanitario di tipo primario (interventi di soccorso sanitario in emergenza-urgenza) e secondario (interventi di taxi sanitario quali trasporto e trasferimento di pazienti che necessitano di interventi specialistici non eseguibili in loco e trasporti sanitari programmabili), trasporti di tipo sanitario a valenza sociale (trasporto dal domicilio ad una struttura sanitaria per visite, esami, ecc.), trasporto per cicli di terapie presso enti convenzionati; consegna a domicilio di farmaci, materiale sanitario ecc., trasporti a valenza sociale anche non sanitari nei confronti di persone diversamente abili, anziani e/o minori disagiati, assistenza a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, ecc., azioni di soccorso sanitario, interventi sulla base dei piani regionali di protezione civile in caso di maxiemergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso sulle piste di sci, soccorso alluvionale e fluviale, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Autonoma Valle d'Aosta o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi, attività sportive e/o culturali nei confronti di persone diversamente abili.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sono comunque possibili interventi in altre regioni d'Italia e/o all'estero.

TITOLO II° - Soci e personale.

ART. 4 - Ammissione dei soci

Sono soci tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

Possono diventare soci tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che si impegnino a sottoscrivere la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea e si impegnino altresì a prestare in modo personale,

spontaneo e gratuito la propria opera per il conseguimento dei fini di cui agli artt.1 e 3 del presente Statuto.

I cittadini che non hanno raggiunto la maggiore età possono iscriversi all'Associazione, previo parere del Consiglio Direttivo, a condizione che il Tutore legale sottoscriva l'iscrizione. In caso di accettazione dell'iscrizione di minori gli stessi potranno essere impiegati in funzione delle limitazioni imposte dalle normative del settore in cui si opera.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente mediante compilazione del modulo di iscrizione predisposto dall'organizzazione e comunicazione dei propri dati anagrafici ,che verranno trattati con le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di privacy e successive variazioni ed integrazioni.

Al momento dell'iscrizione l'aspirante volontario dovrà dichiarare, su apposito modulo, il suo interesse ad operare in uno o più rami di intervento dell'associazione e cioè: settore sociale, settore sanitario e settore protezione civile. Eventuali variazioni nel o nei settori di attività potranno essere richieste al Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni: ogni socio può recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- mancato pagamento della quota sociale annuale;
- decesso;
- esclusione a seguito di:
 - comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'organizzazione;
 - una condanna con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
 - qualunque atto arrechi danni gravi, morali e materiali all' organizzazione.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione stessa.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'organizzazione;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione nonché sulla propria attività di volontario;
- controllo sull'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;

Tutti i soci hanno uguali diritti di voto e di eleggibilità.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'organizzazione.

Le attività svolte dai soci a favore dell'organizzazione sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo.

ART. 6 - Provvedimenti disciplinari a carico dei soci

Nel caso in cui i soci non osservino quanto previsto nel precedente articolo sono soggetti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale ad opera del Presidente che verrà convalidato nella prima riunione del Consiglio Direttivo;
- b) richiamo scritto da parte del Consiglio Direttivo che verrà comunicato a seguito di deliberazione del Consiglio al socio mediante lettera raccomandata indicando chiaramente il motivo del richiamo;

- c) sospensione temporanea che verrà stabilita da parte del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio recidivo ai richiami sopra enunciati, con propria deliberazione e verrà comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata;
- d) esclusione dall'organizzazione che verrà stabilita da parte del Consiglio Direttivo nei confronti del socio di cui all'art.4 del presente Statuto.

In caso di richiamo, verbale o scritto, è facoltà del socio chiedere di partecipare al Consiglio Direttivo per presentare le proprie controdeduzioni anche in forma scritta.

I provvedimenti di sospensione temporanea e esclusione dall'organizzazione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. La deliberazione deve essere comunicata al socio destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indicando chiaramente il motivo della sospensione o dell'esclusione entro 10 giorni dalla deliberazione.

Contro tali provvedimenti il socio può ricorrere, con comunicazione scritta, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento di esclusione al Collegio dei Probiviri che dovrà essere convocato entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

ART. 7 - Personale

L'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei propri soci e può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive variazioni ed integrazioni, esclusivamente per il suo regolare funzionamento, per sopperire a specifiche esigenze, oppure per qualificare e specializzare le attività da essa svolte.

TITOLO III° - Assemblea dei soci, compiti, validità e votazioni.

ART. 8 - Indicazione degli organi

Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice-Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9 - Composizione e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'organizzazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei rendiconti e per gli adempimenti di propria competenza oppure su convocazione del Presidente dell'organizzazione.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

Può essere comunque convocata dal Presidente, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto esposto in sede e, ove lo ritenga opportuno, anche per vie brevi attraverso fax, e-mail, telefono, sms a tutti i soci contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. Ai fini della validità della convocazione si ha riguardo dell'avviso in sede.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'organizzazione o in luogo idoneo ad accogliere i soci, anche fuori della sede sociale.

ART. 10 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Proviviri;
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- stabilire l'ammontare della quota sociale;
- approvare la variazione della sede;
- deliberare l'eventuale regolamento;
- eleggere i delegati a rappresentare l'organizzazione negli organismi di cui la stessa fa parte.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, da inserire nel libro delle assemblee dei soci.

ART. 11 - Validità dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

Tra la 1° e 2° convocazione deve trascorrere un tempo non inferiore a 1 ora.

ART. 12 - Votazione

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti fermo restando le limitazioni previste per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione.

Le modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione è approvata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ad ogni apertura dei lavori, l'Assemblea nomina due scrutatori per le eventuali votazioni palesi e, in occasione del rinnovo degli organi sociali e stesura di graduatorie, tre scrutatori di cui uno con funzione di presidente.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati raggiungano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani d'iscrizione al libro soci.

TITOLO IV° - Consiglio Direttivo e suoi componenti.

ART. 13 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

L'Assemblea elegge nel Consiglio Direttivo:

- un membro in rappresentanza del gruppo dei volontari che si occupano delle attività del settore sociale scelto tra gli appartenenti al gruppo stesso
- un membro in rappresentanza del gruppo dei volontari che si occupano delle attività del settore sanitario scelto tra gli appartenenti al gruppo stesso
- un membro in rappresentanza del gruppo dei volontari che si occupano delle attività del settore protezione civile scelto tra gli appartenenti al gruppo stesso

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

ART. 14 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Segretario ed il Tesoriere possono essere eletti tra i membri del Consiglio Direttivo o possono essere scelte persone esterne allo stesso.

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'organizzazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere aperte ai soci, come uditori, salvo che per argomenti riguardanti le singole persone.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese.

In sede di votazione in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente o in sua mancanza quello del Vice-Presidente.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione, di cui all'art. 12. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso in cui non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà alla nomina del consigliere tra i soci salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Sindaci revisori e del Collegio dei Proviviri.

Nei casi di decadenza degli organi sociali, il Presidente dell'organizzazione assumerà la gestione ordinaria della stessa ed entro 30 giorni provvederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli organi medesimi che durano in carica nuovamente tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto economico (bilancio consuntivo);
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- avviare gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- deliberare in merito alla sospensione o all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- recepire ed adottare quanto previsto nelle deliberazioni degli organi regionali in materia di volontariato del soccorso;
- gestire il personale dipendente, di cui all'art.7, o stabilire rapporti di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso, anche per vie brevi attraverso fax, e-mail, telefono, sms, ai membri del Consiglio con almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che per motivi urgenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario da inserire nel libro del Consiglio Direttivo e conservare in sede.

ART. 15 - Durata e funzioni del Presidente

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori.
- sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci.
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, ad eccezione degli atti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione;
- assumere la gestione ordinaria dell'organizzazione nei casi di decadenza degli organi sociali ed entro 30 giorni provvedere alla convocazione per l'elezione dei nuovi organi.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

TITOLO VI° - Organi garanti.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre questi possono eventualmente essere anche esterni all'organizzazione.

Durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Probiviro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- verifica la legittimità delle operazioni contabili del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica i rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redige la relazione annuale al rendiconto consuntivo e la presenta all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno ogni sei mesi, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'organizzazione e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto un verbale firmato dai membri da inserire nel libro del Collegio dei revisori dei conti e conservare in sede.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre.

Possono essere nominati Probiviri dall'Assemblea soci che siano iscritti da almeno tre anni all'organizzazione, e nel caso in cui non ci siano candidati disponibili, quantomeno soci con un anno di iscrizione. Disposizione efficace a partire dal secondo mandato elettivo.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Sindaco.

Esso ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il lodo arbitrale del Collegio dei probiviri è inappellabile.

Delle riunioni del Collegio dei Probiviri viene redatto un verbale firmato dai membri da inserire nel libro del Collegio dei Probiviri e conservare in sede.

TITOLO VII° - Patrimonio sociale e bilancio.

ART. 18 - Patrimonio e entrate

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate:

- contributi ordinari dei soci stabiliti dall'Assemblea;
- erogazioni liberali di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 266/91 e successive variazioni ed integrazioni.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della Legge 266/91 e successive variazioni ed integrazioni.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione dei beni

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 20 - Bilancio preventivo e rendiconto economico

L'esercizio sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e rendiconto economico (bilancio consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci come previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico (bilancio consuntivo) contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso e contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 21 - Approvazione del rendiconto economico

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 31 marzo. Esso è depositato presso la sede

dell'organizzazione dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

Il rendiconto economico (bilancio consuntivo) è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 31 marzo. Esso è depositato presso la sede dell'organizzazione dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, Statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VIII° - Norme finali.

ART. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91 e successive variazioni ed integrazioni, alla legislazione regionale sul volontariato e successive variazioni ed integrazioni, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni ed integrazioni.